CONFEGNATO 29/07/09

### SCHEMA di D.P.R.

Adeguamento, modifica e integrazione alla normativa recata dal decreto legislativo n. 272/1999 (in materia di salute e sicurezza dei lavoratori addetti alle operazioni e servizi portuali, nonché alle operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale marittimo), ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, di attuazione dell'articolo 1 della legge n. 123/2007.

## CAPO 1 Disposizioni generali

### Art. 1 Oggetto

- 1. Il presente decreto ha lo scopo di adeguare la vigente normativa sulla salute e la sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro, alle esigenze delle operazioni e dei servizi svolti nei porti, delle operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, ed alle particolari esigenze di coordinamento collegate all'interfaccia nave-porto, in modo da:
- a) assicurare la tutela della salute e della sicurezza definendo le misure di sicurezza, tecniche, organizzative e procedurali in presenza delle condizioni di rischio degli ambiti portuali;
- b) determinare il ruolo, gli obblighi, le funzioni e le responsabilità proprie di ciascun soggetto coinvolto nella prevenzione, a partire dal datore di lavoro fino a giungere ai lavoratori, in relazione alle condizioni specifiche dell'ambiente portuale e dei rischi specifici nelle operazioni e nei servizi portuali e nelle operazioni di manutenzione riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale;
- c) assicurare l'informazione e la formazione e l'addestramento del personale addetto alle operazioni ed ai servizi portuali, nonché alle operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, prevedendo i criteri per il rilascio delle certificazioni dell'avvenuta formazione.

# Art. 2 Campo di applicazione

- 1. Le norme del capo 2 del presente decreto si applicano alle operazioni ed ai scrvizi portuali di cui all'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, nonché alle operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi svolte in porto.
- 2. Le norme del capo 3 del presente decreto si applicano alle operazioni ed ai servizi portuali di cui all'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84.
- 3. Le norme del capo 4 del presente decreto si applicano alle operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi svolte in porto.
- 4. Le norme del capo 5 del presente decreto si applicano alle prove a mare di nuove costruzioni e di opere di grande trasformazione navale. (valutare la proposta integrativa di Confitarma-Fedarlinea e se la disciplina di tale materia debba essere trasferita nel D.Lgs. 271/1999)
- 5. Per quanto non diversamente previsto dai capi 2, 3, 4 e 5 si applicano le disposizioni del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
- 6. Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai depositi ed agli stabilimenti di prodotti petroliferi o chimici allo stato liquido e di altri prodotti affini siti in ambito portuale e alle relative operazioni di carico, scarico e trasbordo delle merci, e alle operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in bacino o in cantiere.

### Art. 3 Definizioni

- 1. Ai fini del presente decreto si intende per:
- a) operazioni e servizi portuali: le operazioni e i servizi portuali di cui all'art. 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84;
- b) operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione navale: qualsiasi operazione di manutenzione, riparazione e trasformazione effettuata su navi in armamento o in disarmo in ambito portuale, non affidate a cantieri navali o a bacini di carenaggio;
- c) datore di lavoro: il soggetto nell'art. 2 lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e, in particolare, il titolare dell'impresa di operazioni e servizi portuali; il titolare dell'impresa di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi, anche svolgente il ruolo di capo-commessa; il vettore marittimo o l'armatore o il noleggiatore o, per essi, un loro rappresentante che dovrà spenderne il nome, autorizzato ad effettuare i servizi e le operazioni portuali in regime di autoproduzione ai sensi dell'articolo 16, comma 4, lettera d), della legge 28 gennaio 1994, n. 84; l'armatore o il comandante della nave che affida a più imprese le operazioni di riparazione e manutenzione navale e assume in proprio il ruolo di capo-commessa ai sensi dell'art.38 del capo 4 del presente decreto o che per tali operazioni si avvale dei membri dell'equipaggio;
- d) merce pericolosa: la merce di cui al codice marittimo internazionale per il trasporto delle merci pericolose (Codice I.M.D.G.);
- e) accessori di sollevamento e di imbracatura: quelli definiti dal punto 4.1.1. dell'Allegato I del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1996, n. 459;
- f) luoghi di lavoro a terra: aree a terra ove si svolgono operazioni di cui alle lettere a), b) e c);
- g) luoghi di lavoro a bordo: luoghi a bordo ove si svolgono operazioni e servizi portuali e operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale;
- h) locali chiusi e angusti a bordo: quelli definiti dal punto 2.1 dell'appendice 7 del decreto dirigenziale n.1007/2007 del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto;
- i) Autorità: l'Autorità portuale o, ove non istituita, l'Autorità marittima;
- l) interfaccia nave/porto: le interazioni che hanno luogo quando una nave è direttamente ed immediatamente interessata da attività che comportano il movimento di persone o di merci o la fornitura di servizi portuali verso la nave o dalla nave o le operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione navale;
- m) referente per la sicurezza a bordo della nave: persona, delegata dall'armatore ovvero dal comandante, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, a garantire le condizioni di sicurezza e salute dei lavoratori che accedono alla nave nell'interfaccia nave-porto, dotata di adeguata conoscenza dello specifico porto e della lingua italiana. Il referente per la sicurezza a bordo della nave, se individuato nell'ambito dell'equipaggio, dovrà essere designato nel rispetto della Gerarchia di bordo, come indicato dall'articolo 321 del Codice della navigazione;
- n) ispettore portuale: persona competente, debitamente autorizzata e formalmente incaricata dall'Autorità portuale, che possiede le conoscenze e l'esperienza richieste per il compimento delle funzioni di cui all'art. 24, comma 2 bis, della legge 28 gennaio 1994,n.84, come modificato dall'art. 2 comma 26 della legge 23 dicembre 1996, n. 647;
- o) disponente della merce: soggetto responsabile dell'immissione sul mercato della merce sia esso il produttore, il fornitore, l'importatore, il distributore, il caricatore, lo spedizioniere; (<u>da valutare</u>) p) ambienti termici severi freddi o caldi: stiva, locale, cella, contenitore frigorifero ovvero luogo di lavoro ove specifiche ed ineludibili esigenze produttive determinano la presenza di parametri termoigrometrici stressanti; (<u>da valutare</u>)
- q) consulente chimico di porto: professionista iscritto nel registro istituito dall'Autorità ai sensi dell'art.68 del Codice della Navigazione che svolge attività finalizzate alla sicurezza della nave, delle operazioni portuali e del porto; (<u>da valutare</u>)

- r) persona responsabile: chi svolge il ruolo di preposto così come definito all'art.2 comma 1 lettera e del D.Lgs 81/2008; <u>(da valutare)</u>
- s) addetto al servizio integrativo antincendio: personale in possesso dei requisiti previsti all'art. 20 della legge 27 dicembre 1973, n. 850; (da valutare)
- t) rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo: persona individuata, ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo n.81/2008, tra i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza delle aziende operanti nel sito produttivo. (le OO.SS. segnalano la necessità di una definizione chiara e precisa della figura, e pertanto del ruolo da svolgere, delle sue funzioni e della relativa formazione prevedendo uno specifico articolo che recepisca l'intesa raggiunta tra le parti sociali il 28 ottobre 2009)

#### CAPO 2

Disposizioni generali inerenti le operazioni e i servizi portuali e le operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale

#### Art. 4

*Formazione dei lavoratori* (articolo proposto dalle OO.SS. – La materia è già disciplinata dagli artt. 10, 11 e 37 del D.Lgs. 81)

# Art. 4 Formazione e abilitazione degli ispettori portuali

- 1. L'Autorità portuale provvede alla formazione e all'aggiornamento degli ispettori portuali ai fini del conseguimento e del mantenimento dell'abilitazione necessaria per l'esercizio delle funzioni ispettive di competenza.
- 2. I soggetti che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultino già individuati dalle Autorità portuali quali ispettori portuali da almeno due anni possono continuare a svolgere la loro funzione, fermo restando l'obbligo di effettuare gli aggiornamenti formativi disposti dalla stessa Autorità ai fini del mantenimento della relativa abilitazione.
- 3. Fermo restando quanto previsto dall'art . 10 e dall'art . 37 del Dlgs 81/2008, in sede di conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni, e le Province autonome di Trento e Bolzano, previa consultazione delle parti sociali, sono individuati, entro il termine di dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, i soggetti formatori, gli indirizzi, i contenuti minimi della formazione teorica e pratica, le modalità per lo svolgimento della formazione di base e dell'aggiornamento di cui al comma 1, nonché i criteri per il rilascio delle relative certificazioni abilitanti.

## Art. 5 Comitato di prevenzione e sicurezza del lavoro

1. In sede locale l'Autorità istituisce il Comitato di prevenzione e sicurezza del lavoro presieduto dall'Autorità stessa, con la partecipazione del rappresentante dell'Azienda sanitaria locale competente, dell'Autorità marittima nei porti ove è istituita l'Autorità portuale, del Comando provinciale dei vigili del fuoco, dell'ISPESL, dell'INAIL, dell'Ispettorato regionale del lavoro e con la partecipazione paritetica dei rappresentanti dei datori di lavoro, dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale e dal rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo. Il presidente può invitare alle riunioni, previa comunicazione ai componenti del Comitato e anche su istanza di questi, persone particolarmente esperte, funzionari di altre pubbliche amministrazioni, rappresentanti di associazioni ed enti pubblici e privati.

- 2. Il Comitato di cui al comma 1 effettua il monitoraggio dello stato di prevenzione e sicurezza nelle aree portuali, formula proposte in ordine alle misure di prevenzione, salute e sicurezza del lavoro, alla iniziative di sensibilizzazione e comunicazione e alla formazione dei lavoratori. Il Comitato può essere integrato, di volta in volta, dagli armatori che scalano il porto o da loro rappresentanti.
- 3. In relazione alla rilevanza dei comparti il Comitato può articolarsi in sezioni distinte per operazioni e servizi portuali e per operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi.
- 4. L'Autorità fornisce al Comitato l'elenco aggiornato dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo, dei responsabili del servizio di prevenzione e protezione delle imprese autorizzate all'esercizio delle attività portuali.
- 5. Il Comitato può adottare un proprio regolamento di funzionamento e si riunisce con cadenza almeno trimestrale. Il verbale delle riunioni deve essere inviato al Comitato di cui all'articolo 7 del D.lgs. 81/2008 e, nei porti ove è istituita l'Autorità portuale, al Comitato portuale di cui all'art. 9 della legge 28 gennaio 1994, n. 84.

#### Art

# Coordinamento degli enti eventi funzioni di indirizzo, controllo e prevenzione

(articolo proposto dalle OO.SS. - A tal fine sono già previsti appositi Comitati e Commissioni, negli artt. 5, 6 e 7 del D.Lgs. 81)

### Art. 6 Operazioni di interfaccia terra-bordo

- 1. Prima dell'accesso a bordo dei lavoratori addetti alle operazioni e servizi portuali o alla riparazione, manutenzione, trasformazione navale in caso di nave armata, il comandante, anche tramite la procedura di dichiarazione del comandante, o per suo conto il referente per la sicurezza a bordo della nave, fornisce al datore di lavoro dettagliate informazioni dei rischi specifici esistenti sulla nave e delle misure di prevenzione e di emergenza adottate.
- 2. Prima dell'accesso a bordo dei lavoratori il datore di lavoro ed il comandante, o per suo conto il referente per la sicurezza a bordo della nave, ispezionano tutti i luoghi di lavoro a bordo interessati dall'effettuazione dei lavori per verificarne l'idoneità e concordano le misure tecniche, organizzative e procedurali necessarie per eliminare o per ridurre i rischi al minimo, redigendo apposito verbale da cui risultino i rischi presenti e le eventuali prescrizioni e divieti. Il verbale deve essere trasmesso al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e, in caso d'interferenza delle lavorazioni, anche al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori tutte le informazioni contenute nel predetto verbale.
- 3. In caso di utilizzo per le operazioni portuali o di riparazione, manutenzione, trasformazione navale in caso di nave armata, di attrezzature, accessori ed impianti della nave, il datore di lavoro ed il comandante o un qualificato membro dell'equipaggio da questi incaricato, o per suo conto il referente per la sicurezza a bordo della nave, analizzano e individuano le misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione. Il comandante, o per suo conto il referente per la sicurezza a bordo della nave, informa il datore di lavoro delle condizioni di utilizzo e dell'idoneità di attrezzature, accessori ed impianti esibendo la relativa documentazione in corso di validità e fornendone copia al datore di lavoro. Il datore di lavoro ne informa i lavoratori, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e, in caso di interferenza delle lavorazioni, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito.

## (proposta sindacale da valutare)

In sede di Conferenza per i rapporti tra lo stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sono individuati, entro il termine di dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, i soggetti formatori, gli indirizzi, i contenuti minimi della formazione nonché i criteri per il rilascio delle relative certificazioni dei rappresentanti per la sicurezza a bordo della nave. Nelle mo-

re dell'emanazione dell'accordo possono essere designati coloro che hanno i requisiti previsti per la designazione a responsabile del servizio di prevenzione e protezione del macrocomparto trasporti.

Art.

### Addizionale tariffaria

(articolo proposto dalle OO.SS. - La materia esula da questo conteso normativo)

#### CAPO 3

# Disposizioni particolari inerenti le operazioni e i servizi portuali

#### Art. 7

# Documento di valutazione dei rischi nelle operazioni e servizi portuali

- 1. Il datore di lavoro elabora il documento di cui agli artt. 17 c.1 lettera a) e 28 decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, contenente anche:
- a) la descrizione delle operazioni e dei servizi portuali oggetto dell'attività dell'impresa portuale;
- b) l'individuazione di ogni ciclo e fase di lavoro, in relazione alla tipologia della nave, della merce e dei materiali movimentati e dell'attrezzatura portuale utilizzata;
- c) il numero medio dei lavoratori ed il loro impiego per ogni ciclo, fase ed ambiente di lavoro;
- d) la descrizione dei mezzi ed attrezzature utilizzati dall'impresa per le operazioni e i servizi portuali;
- e) la valutazione dei rischi specifici delle operazioni e servizi portuali per il cui svolgimento è autorizzata l'impresa portuale;
- f) la valutazione dei rischi specifici delle operazioni e servizi portuali derivanti dall'interazione tra mezzi nonché attrezzature e lavoratori a piedi, dai carichi sospesi, dalla viabilità e dalle modalità di immagazzinamento e stivaggio della merce a terra ed a bordo e dal lavoro in altezza;
- g) l'individuazione delle misure di prevenzione e protezione e dei dispositivi di protezione individuale da adottare in relazione ai rischi derivanti dalle operazioni e dai servizi portuali per il cui svolgimento è autorizzata l'impresa portuale;
- h) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure nonché dell'organizzazione del lavoro e dei ruoli operativi e di responsabilità che vi provvedono, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
- i) nel caso di lavorazioni in aree portuali ad uso pubblico, le misure di coordinamento predisposte con gli altri datori di lavoro eventualmente interagenti;
- l) le misure adottate per la circolazione all'interno dell'area assentita in concessione ai sensi dell'art. 18 della legge n. 84/1994 e per la tutela di lavoratori o soggetti terzi, anche non collegati da vincoli di affidamento diretto, autorizzati ad entrare nelle aree operative;
- m) in caso di affidamento di lavori in appalto, l'individuazione dei rischi da interferenze, delle misure di prevenzione e protezione per eliminarli, dei ruoli di responsabilità delle organizzazioni aziendali che concorrono al lavoro e delle figure di coordinamento operativo ai fini dell'attuazione delle misure.
- 2. Il documento di valutazione dei rischi nelle operazioni e servizi portuali e i relativi aggiornamenti devono essere custoditi presso la sede dell'impresa portuale; copia del documento deve essere trasmessa all'Autorità e all'Azienda sanitaria locale competente, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di sito.
- 3. Qualora nel corso delle operazioni e dei servizi portuali insorgano eventi o incidenti tali da comportare la sospensione, anche temporanea, delle operazioni o dei servizi stessi, il datore di lavoro è tenuto a ripristinare le condizioni di sicurezza, dandone comunicazione anche al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito.

4. Il datore di lavoro comunica all'Autorità, nei tempi e con le modalità da essa stabilite gli eventi di cui al comma 3 nonché ogni infortunio occorso ai lavoratori e a qualunque altro soggetto non collegato da vincoli di affidamento diretto comunque presente nell'area operativa di riferimento.

# TESTO ESAMINATO FIN QUI, NELLA RIUNIONE DEL 4 GIUGNO 2009

# Art. 8 Prevenzione incendi, evacuazione dei lavoratori, primo soccorso

- 1. Il datore di lavoro, nel corso delle operazioni e dei servizi portuali, deve:
- a) prevedere, in caso di operazioni nave-nave, un mezzo nautico o idoneo mezzo collettivo di salvataggio allo scopo di garantire sia l'evacuazione dei lavoratori e sia l'eventuale trasporto di infortunati; b) avvalersi del "servizio integrativo antincendio portuale", di cui alla legge 13 maggio 1940, n. 690 ed alla legge 27 dicembre 1973, n. 850, in tutti i casi previsti dalle Autorità Marittima e Portuale in regolamenti od ordinanze, emanati su conforme parere del comandante provinciale dei vigili del fuoco. ferma restando la possibilità di avvalersi dell'autoproduzione prevista dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287;
- c) predisporre, in coordinamento con il comandante della nave, o per suo conto con il referente per la sicurezza a bordo della nave, la disponibilità di mezzi di salvataggio per garantire sia l'evacuazione dei lavoratori sia il soccorso e l'eventuale trasporto di infortunati e, in caso di operatività che comporta rischio di caduta in acqua, la disponibilità di mezzi di recupero "uomo a mare" e garantire l'adeguata formazione dei lavoratori all'utilizzo di tali mezzi; tale disponibilità deve essere garantita per tutte le persone che, a vario titolo, accedono all'area operativa e/o alla nave;
- d) fornire ai lavoratori che accedono a bordo le indicazioni circa le procedure di emergenza e di evacuazione ricevute dal comandante ed integrate con le misure predisposte dal datore di lavoro:
- e) predisporre idonee attrezzature di soccorso/evacuazione equipaggiate con quanto necessario per essere utilizzate anche con gli apparecchi di sollevamento per il recupero degli infortunati a bordo delle navi e garantire l'adeguata formazione dei lavoratori all'utilizzo di tali attrezza-

f) tenere conto, ai fini della gestione delle emergenze, dei rischi derivanti dalle condizioni meteo ed alle eventuali disposizioni delle autorità competenti.

g)compilare il registro di manutenzione trimestrale delle attrezzature e dei mezzi di emergenza di salvataggio e di pronto soccorso di cui alle lettere c) e e) del presente articolo con indicate le date dei controlli, che devono essere eseguiti da persona responsabile secondo frequenze prestabilite al fine di assicurare il buono stato di conservazione e di efficienza. Il registro di cui al presente comma deve essere tenuto a disposizione dell'Autorità e del RLS che può richiederne l'esibizione.

### Art. 9

# Mezzi di accesso a bordo non in dotazione della nave

- 1. Il datore di lavoro, in coordinamento con il comandante della nave un qualificato membro dell'equipaggio da questi incaricato o per suo conto con il referente per la sicurezza a bordo della nave, mette a disposizione mezzi di accesso a bordo aventi le seguenti caratteristiche:
- a) larghezza minima di 0,55 m.;
- b) ai lati parapetti normali con arresto al piede di altezza netta minima non inferiore a 1 m;
- c) listelli antisdrucciolo e di tipo fisso,
- d) sistemi di illuminazione: